

GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di CARLO CIMINIELLO

Nulla la cartella non motivata bene

L'obbligo per la pubblica amministrazione di motivare i propri atti è applicabile anche all'Agente della Riscossione. Di talché, la cartella di pagamento deve chiarire le ragioni dell'iscrizione a ruolo al fine di consentire all'interessato di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e potersi efficacemente difendere in giudizio. Conseguentemente è nullo, per difetto assoluto di motivazione, l'atto esattoriale non rispondente ai principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dell'art. 3 della legge n. 241/1990. Lo ha recentemente ribadito la seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce con la sentenza n. 2804/02/15 (Presidente: Mario Fiorella; Relatore: Saverio Gargano).

LA VICENDA -Una società a responsabilità limitata ricorreva avverso una cartella di pagamento emessa dall'Agente della riscossione Equitalia Sud Spa ed avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73. La ricorrente eccepeva la nullità dell'atto esattoriale sotto plurimi aspetti. Tra le altre: l'illegittimità della cartella per difetto di sottoscrizione e per mancata notificazione della comunicazione dell'esito del procedimento di controllo automatizzato, ma soprattutto la nullità della cartella per difetto assoluto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate e l'Agente della riscossione si costituivano entrambe in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza delle questioni sollevate dalla ricorrente.

LA SENTENZA -La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto i motivi della società ed ha integralmente annullato la cartella di pagamento per difetto assoluto di motivazione. I giudici salentini hanno precisato che «la cartella di pagamento deve chiarire le ragioni (intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria), dell'iscrizione a ruolo, proprio per consentire all'interessato di verificare se sussistono i presupposti per tale iscrizione e di potersi difendere efficacemente in giudizio». Il contenuto minimo di tali indicazioni, per i giudici, «va commisurato all'esigenza di consentire al contribuente un non eccessivo e difficoltoso esercizio del proprio diritto di difesa». I giudici, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità, hanno quindi sottolineato che «alla cartella di pagamento sono comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dell'art. 3 della legge n. 241/90». Pienamente condivisibile, inoltre, l'assunto del collegio di primo grado: «una diversa interpretazione si porrebbe, del resto, in insanabile contrasto con la Costituzione, in riferimento agli articoli 3 (sotto il profilo della disparità di trattamento, rispetto agli altri atti della pubblica amministrazione, e del difetto di ragionevolezza) e 24 (sotto il profilo della ingiustificata lesione del diritto di difesa del contribuente)». Anche in base agli orientamenti della Cassazione, la CTP di Lecce, nella controversia di specie, ha quindi ritenuto affetta da vizio di motivazione la cartella, contenente la semplice indicazione «"versamento omesso o carente" oppure "omesso/ritardato versamento"». E ciò, hanno soggiunto i giudici, «oltre che essere immotivato, è contraddittorio perché un versamento o è omesso o è carente o è tardivo». Inadeguate poi le controdeduzioni dell'ente impositore e dell'agente della riscossione. Sul punto del difetto di motivazione «parte resistente non ha saputo controdedurre in modo efficace ed adeguato: infatti l'Agenzia delle Entrate di Lecce, con le generiche controdeduzioni ha fatto una netta distinzione tra la cartella di pagamento e l'avviso di accertamento, contrariamente a quanto precisato dalla Corte di Cassazione (...)». Invece, l'Equitalia Sud Spa «si è limitata a richiamare il modello in conformità del quale, a partire dal 01/07/1999, sono redatte le cartelle di pagamento previste dall'art. 25 DPR n. 602/73, come se la semplice conformità ad un modello ministeriale potesse impedire la redazione, anche sintetica ma chiara, di una motivazione». Per questi motivi la seconda sezione della CTP di Lecce ha annullato integralmente la cartella di pagamento ed ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.

CONCLUSIONI -La sentenza in commento deriva da una corretta applicazione delle norme vigenti in materia di «trasparenza amministrativa», nonché dei principi di rango costituzionale e paracostituzionale dettati a tutela del contribuente. In base al combinato disposto dell'art. 7 dello Statuto dei Contribuenti e dell'art. 3 della L. 241/90, gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Sicché, un atto contenente formule stereotipate valide per qualsiasi provvedimento nonché estremamente generiche non può in alcun modo ritenersi idoneo ad illustrare al contribuente le questioni sottese alla pretesa impositiva. Con compressione inammissibile del diritto di difesa. Inoltre, a dissipare ogni dubbio circa la necessità di corredare la cartella di pagamento di idonea motivazione, soccorrono le stesse norme dello Statuto in base al quale, all'art. 17, le disposizioni ivi contenute si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di «concessionari e di organi indiretti dell'amministrazione finanziaria».